
Via libera al contratto a progetto per i ragazzi del call center

Dopo Fornero i collaboratori non devono necessariamente occuparsi di un'attività eccezionale e originale rispetto a quella dell'impresa

Contratto a progetto call center quando è possibile stipularlo secondo il jobs Act?

Tra i vari effetti prodotti dall'entrata in vigore del **Jobs Act**, c'è stata l'**abolizione dei contratti a progetto** a partire dal 1° gennaio scorso. Tale abolizione però non è stata tout court e definitiva per tutti i settori, infatti, è sopravvissuta con 4 eccezione, ossia, 4 deroghe individuate ed approvate dalla nuova riforma del lavoro di Renzi che rendono le collaborazioni a progetto ancora stipulabili dopo il 1° gennaio.

Le **4 deroghe al contratto a progetto** che consentono alle aziende e datori di lavoro di assumere ancora collaboratori con contratti parasubordinati sotto forma di prestazione continuativa e coordinata prevalentemente personale sono indicate dal comma 2 dell'articolo 2 decreto legge 81 Jobs Act:

- **Collaborazioni stabilite da accordi collettivi nazionali** stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale, che ne prevedono il trattamento economico e normativo, in base alle particolari esigenze produttive ed economiche del settore. Cosa significa in soldoni? Che le grandi e piccole *aziende di call center outbound*, possono continuare ad applicare questa tipologia contrattuale, qualora sia stato stipulato un Accordo Collettivo Nazionale. La stipula di tale accordo, rende quindi possibile alle aziende, di evitare la tagliola della presunzione di lavoro subordinato, e quindi quello di stipulare ancora il contratto di co.co.co.
- **Collaborazioni rese nell'esercizio di professioni intellettuali** che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali;
- Attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle **società e dai partecipanti a collegi e commissioni**;
- **Collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle ASD**, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni

sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI. A tale proposito, vedi Risposta Ministero del Lavoro Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 che estende la deroga anche al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali.

In base alla risposta del Ministero del Lavoro Interpello n. 5 del 20 gennaio 2016 vanno inoltre aggiunte al suddetto elenco delle collaborazioni esenti dal vincolo presuntivo dell'articolo 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015, anche alle:

- Collaborazioni dei produttori diretti;
- Collaborazioni degli intermediari assicurativi;
- Collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Da oggi i ragazzi del call center possono essere inquadrati come collaboratori a progetto.

Infatti, e a maggior ragione dopo la legge Fornero, l'attività svolta nell'ambito di tale progetto non deve essere eccezionale rispetto a quella dell'impresa.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 10135 del 26 aprile 2018, ha respinto il ricorso dell'Inps.

La sezione lavoro, rendendo definitivo il verdetto di merito, ha dunque ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa dall'Inps per il recupero dei contributi relativi ai dei giovani impiegati a procacciare telefonicamente dei clienti.

I ragazzi erano stati inquadrati con dei contratti a progetto, per iscritto.

Per la Cassazione ciò rientra nelle facoltà dell'azienda. In primo luogo, hanno spiegato i Supremi giudici, in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma I, del d.lgs. n. 276 del 2003 si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicito secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

Inoltre, la nozione di "specifico progetto", di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla L. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall'art. 61 cit. nell'originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.

Dottore Commercialista

Niccoli Angelo Tiberio

Consulente del lavoro

Drago Francesca